

# Diritto di accesso ai documenti amministrativi

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/1990 e dal "Regolamento comunale di disciplina dell'azione amministrativa e del diritto di accesso".

**Il diritto di accesso ai documenti amministrativi favorisce la partecipazione all'attività amministrativa e ne assicura l'imparzialità e la trasparenza.**

In particolare, ai fini del diritto d'accesso, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, di contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuto dal Comune e concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della sua disciplina sostanziale.

L'accesso agli atti amministrativi riveste finalità di interesse pubblico e costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza; esso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti stabilmente alla stessa data dal Comune o da questo formati. Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Il diritto di accesso può essere esercitato con riguardo ad atti interni a procedimenti amministrativi per l'emanazione di provvedimenti, anche durante il corso degli stessi, salvi i poteri di differimento previsti dall'art. 35 del regolamento comunale.

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale, dalla legge, dal Codice in materia di protezione dei dati.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Comune ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Non sono ammesse istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune.

## **Per esercitare il diritto di accesso:**

E' necessario compilare la [richiesta di accesso](#) riferita al tipo di documento di cui si richiede la visione o l'estrazione di copia indirizzata al Responsabile per competenza.

## **Diritto di accesso civico (D. Lgs. 33/2013)**

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (art. 5) stabilisce che, nel caso di omessa pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale delle informazioni e dei documenti per il quali la pubblicazione è obbligatoria, chiunque ha il diritto di richiederne la pubblicazione mediante presentazione di apposita istanza, sulla quale si pronuncerà il Responsabile della Trasparenza al quale la richiesta va indirizzata.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procederà alla pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni, dei documenti o dei dati mancanti e, contestualmente, li trasmetterà al richiedente, ovvero gli comunicherà l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell'Amministrazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvederà ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Con il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: vedasi in Amministrazione Trasparente del sito comunale)

### **Per esercitare il diritto di accesso civico**

È necessario compilare la relativa istanza (qui sotto scaricabile) ed inoltrarla al Responsabile della Trasparenza per l'accesso civico :

[segretariogenerale@comunemelfi.it](mailto:segretariogenerale@comunemelfi.it)

P.zza P.F. Campanile ,1  
85025 Melfi (PZ)